



Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n°5 – Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo
(istituito con Legge Regionale n° 18/98)

ATTO ORGANIZZATIVO PER LA PROCEDURA INTERNA IN CASO DI SEGNALAZIONE DI UN ILLECITO - WHISTLEBLOWING

1. AMBITO SOGGETTIVO WHISTEBLOWING

Il whistleblowing è la tutela del soggetto segnalante ed è finalizzata a far emergere condotte lesive e illecite che possono svilupparsi in un contesto organizzativo di lavoro pubblico o privato. La direttiva europea n. 1937/2019 ha esteso tale tutela a favore di tutti i soggetti, che, ancorché non legati da un rapporto di lavoro con l'ente, siano venuti a contatto con l'organizzazione lavorativa dello stesso ed abbiano acquisito informazioni su violazioni o condotte lesive.

In attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, l'AAto 5 ha disposto il presente atto organizzativo finalizzato alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, in conformità con le disposizioni contenute nelle linee guida ANAC.

Lo scopo del provvedimento è quello di assicurare la dovuta tutela ai soggetti che segnalano illeciti, nell'ambito della propria attività lavorativa, che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche, anche allo scopo contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

In quest'ottica, all'interno del l'AAto 5, la tutela deve intendersi rivolta alle seguenti categorie di soggetti:

1.1. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE UNA SEGNALAZIONE	
1	Dipendenti dell'AAto 5, anche a tempo determinato
2	collaboratori e consulenti esterni
3	dipendenti e collaboratori delle imprese che svolgono lavori o forniscono beni e servizi in favore dell'AAto 5
4	Lavoratori cessati
5	soggetti che abbiano acquisito le informazioni segnalate durante il processo di selezione o in altre fasi di trattative precontrattuali

6	Lavoratori volontari, di pubblica utilità, stagisti, tirocinanti
7	

La tutela è riconosciuta, oltre ai suddetti soggetti del settore pubblico e del settore privato che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante. In particolare, la tutela è estesa al Facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata), alle Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, agli Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, agli Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (v. art. 3, co. 5, lett. d d.lgs.24/2023), agli Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

2. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore 28 (cfr. § 2.1.2). Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici), che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto. In particolare, rientrano ad esempio tra le informazioni le violazioni o i sospetti di violazione per Illeciti civili, amministrativi, rilevanti anche ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, nonché Illeciti penali, contabili e illeciti commessi in violazione della

normativa dell'UE, quali quelli che ledono che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE), gli atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE) o le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel suo contesto lavorativo. È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata, al fine di consentire la delibazione dei fatti e, in particolare, per individuare: a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; b) la descrizione del fatto; c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio). Non possono essere oggetto di segnalazione:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali;
- c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

3. CONDIZIONI DI PROTEZIONE, RISERVATEZZA E SEGNALAZIONI ANONIME

Alla luce del quadro normativo attualmente vigente, la segnalazione nel contesto lavorativo dell'AAto 5, finalizzata all'emersione di illeciti, comporta:

- il divieto di adottare misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del whistleblower;
- l'attivazione di misure idonee a tutela della riservatezza da parte dell'RPCT che riceve la segnalazione.

Il regime di tutela delineato dal legislatore viene assicurato dall'RPCT ogniqualvolta il segnalante abbia fondati motivi di ritenere veri i fatti oggetto di comunicazione ed ha utilizzato uno dei canali previsti dalla normativa. Nel corso dell'istruttoria l'RPCT è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Il sistema di protezione ai sensi del d.lgs. n. 24/2023, oltre che al segnalante, è esteso anche al facilitatore, alla persona coinvolta e alle persone menzionate nella segnalazione, anche per eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, nonché per le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni previste dalla legge.

Con riguardo, invece, alle segnalazioni anonime, saranno prese in carico anche le comunicazioni non sottoscritte, che risultino manifestamente fondate e circostanziate, dalle quali emergano elementi utili per la ricostruzione e l'accertamento di illeciti a vario titolo rilevanti.

4. PROCEDURA

Ai fini dello svolgimento del procedimento, l'RPCT potrà avvalersi di collaboratori, che abbiano ricevuto la formazione in merito alla tutela dell'anonimato, alle modalità di raccolta, gestione e custodia delle segnalazioni.

La segnalazione può essere trasmessa attraverso i seguenti canali:

4.1 CANALI PER LA TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE	
1	In forma telematica, mediante l'utilizzo della procedura informatica www.whistleblowing.it che l'ente ha individuato, la cui gestione è affidata a Whistleblowing Solutions
2	In forma orale, mediante comunicazione in sede riservata, al Responsabile della prevenzione della corruzione, a conclusione della quale viene predisposto un verbale, sottoscritto da entrambi, registrato al protocollo in modo riservato e conservato all'interno di una doppia busta, da cui non si rilevino, né le generalità del segnalante, né quelle del segnalato
3	In forma cartacea ed in busta chiusa indirizzata all'RPCT con la dicitura "Riservata/personale" mediante la consegna manuale di una nota al Responsabile della prevenzione della corruzione, con l'esplicita indicazione di volersi avvalere delle tutele prescritte per il whistleblowing

Alla segnalazione dovrà essere allegata copia di un idoneo documento d'identità, da archiviare in modalità consultabile solo ed esclusivamente dall'RPCT o da dipendente, espressamente incaricato tenuto al segreto d'ufficio. Qualora la segnalazione sia stata presentata brevi manu, la stessa sarà custodita, insieme a tutta la documentazione pervenuta, in un armadio chiuso a chiave nella stanza dell'RPCT, avendo cura di separare i dati identificativi del segnalante dalla restante documentazione.

Qualora la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dall'RPCT, essa deve essere trasmessa entro sette giorni dal suo ricevimento al soggetto competente, che ne dà contestuale notizia della ricezione alla persona segnalante. Se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria. Il d.P.R. n. 62 del 2013 prevede che la segnalazione possa essere presentata al superiore gerarchico. Quest'ultimo, ove il segnalante dichiara di volersi avvalere delle tutele come whistleblower o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, è tenuto alla trasmissione al soggetto competente, entro sette giorni, come sopra indicato.

5. ISTRUTTORIA

Entro 7 giorni della data di ricezione l'RPCT invia al segnalante un avviso di ricevimento e prende in carico la segnalazione. L'RPCT fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o in mancanza di tale avviso entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione. L'RPCT mantiene interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere alla stessa, se necessario, eventuali integrazioni. L'esito finale può consistere nell'archiviazione o nella trasmissione alle Autorità competenti interne o esterne all'Ente.

6. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avviene in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali. L'accesso alla documentazione è consentito al solo RPCT o ad un collaboratore espressamente delegato ed autorizzato da quest'ultimo.

In particolare, nel caso di utilizzo di uno dei canali sopra individuati, l'organizzazione in tema di trattamento dei dati personali è articolata come segue:

- L'ente è titolare del trattamento e ha il compito di determinare le finalità e i mezzi da utilizzare a tal fine
- Autorizzato al trattamento è l'RPCT e/o suo collaboratore espressamente delegato;
- Responsabile esterno del trattamento è la società, a cui è affidato il servizio della procedura informatizzata
- Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato è contattabile attraverso il seguente dato di contatto e-mail: rpd@ato5marche.it

Il trattamento dei dati, cioè l'acquisizione, gestione, conservazione, elaborazione ed eventuale trasmissione è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.

I dati e le informazioni raccolte saranno, inoltre, strettamente limitati alle finalità della procedura, nel rispetto dei principi di minimizzazione, pertinenza e non eccedenza.

I dati personali saranno conservati in modo da assicurarne l'integrità, l'esattezza, il divieto di tracciamento e la inaccessibilità al di fuori della procedura e degli eventuali procedimenti conseguenti.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7. GARANZIE E TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

Laddove il segnalante riscontri la violazione della riservatezza o un trattamento indebito o errato, potrà presentare un reclamo al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati. Nel caso in cui ritenga che i dati che lo riguardano risultino inesatti o siano indebitamente trattati, può richiederne la rettifica, limitazione e/o la cancellazione rivolgendosi al titolare e/o al soggetto autorizzato del trattamento o direttamente al Garante per la protezione dei dati, **all'indirizzo info@ato5marche.it**.

Al segnalante, inoltre è garantito il diritto di accedere ai propri dati personali, anche al fine di verificarne l'esattezza, anche rivolgendosi direttamente al soggetto esterno a cui sarà affidata la gestione tecnica della procedura informatizzata.

8. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attivato un canale di segnalazione esterna, disponibile alla pagina dedicata sul sito dell'ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Si ricorda che le condizioni per l'effettuazione della segnalazione mediante il suddetto canale esterno sono individuate all'art.6 del D. Lgs. 10 marzo 2023 n.24.